



Provincia di Reggio Calabria

Settore 1 "Segreteria/Direzione Generale - Giunta – Contratti e Ass.za g/a ai comuni"

*REGOLAMENTO GENERALE
PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI
ECONOMICI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI*

SOMMARIO

CAPO I – GENERALITA’

- ART. 1 – Finalità e ambito di applicazione
- ART. 2 – Esclusione

CAPO II – CONTRIBUTI A ENTI ED ASSOCIAZIONI

- ART. 3 – Finalizzazione
- ART. 4 – Ammissibilità
- ART. 5 – Limiti di ammissibilità determinati per legge o regolamento
- ART. 6 – Destinatari delle provvidenze
- ART. 7 – Annualità e modalità di erogazione
- ART. 8 – Procedure di ammissione ai contributi annuali
- ART. 9 – Presentazione, istruttoria, e piani di riparto
- ART. 10 – Criteri di concessione

CAPO III – INIZIATIVE SPECIFICHE

- ART. 11 – Criteri supplementari per l’assegnazione di contributi straordinari
- ART. 12 – Modalità ed ulteriori condizioni
- ART. 13 – Modulistica e norme sulla trasparenza – Albo dei beneficiari
- ART. 14 – Termine per la concessione dei contributi e comunicazioni ai richiedenti
- ART. 15 – Erogazione dei contributi
- ART. 16 - Decadenza
- ART. 17 - Divieti
- ART. 18 – Abrogazione
- ART. 19 – Norma transitoria
- ART. 20 - Entrata in vigore

CAPO I GENERALITA'

ART. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. La Provincia di Reggio Calabria stabilisce con il presente regolamento i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di sovvenzioni, finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati, in attuazione dell'art. 12 della legge 7.8.1990, n. 241 -come disciplinato dal D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118 – e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il presente Regolamento ha come destinatari Enti, Istituzioni, Fondazioni e Associazioni che operano senza finalità di lucro all'interno del territorio della Provincia di Reggio Calabria a favore della comunità provinciale e che siano legalmente costituiti, nonché Comitati, il cui Statuto risulti approvato con atto notarile.

ART. 2 – Esclusione

1. Non ricadono nella disciplina del presente regolamento:

- a)** le quote associative a favore di Enti, Istituzioni, Fondazioni a cui la Provincia partecipa a norma dei relativi statuti;
- b)** contributi agli Enti territoriali per l'esercizio di attività istituzionali;
- c)** i contributi ordinari ad Enti, Istituzioni, Fondazioni specificatamente già determinati in bilancio;
- d)** le sovvenzioni e le risorse erogate in applicazione di bandi o avvisi pubblici attuativi di programmi e progetti a valere su Fondi strutturali ovvero provenienti da normative di esecuzione della programmazione nazionale o regionale;
- e)** gli interventi di carattere settoriale previsti da norme di legge e regolamentari o in attuazione di funzioni delegate o sub-delegate.

CAPO II CONTRIBUTI A ENTI ED ASSOCIAZIONI

ART. 3 – Finalizzazione

1. La Provincia di Reggio Calabria, al fine di contribuire alla crescita civile, sociale, culturale della comunità provinciale ed alla valorizzazione delle peculiarità del proprio territorio, nell'ambito delle sue specifiche funzioni e competenze istituzionali può concedere provvidenze annuali e straordinarie a favore di soggetti pubblici e privati, sotto forma di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari, agevolazioni o benefici temporanei.

2. Le forme di contribuzione ammissibili devono fare capo ad attività che rientrino per legge nelle funzioni proprie e nelle specifiche competenze istituzionali della Provincia, qualora le medesime vengano svolte in via mediata ed in forma sussidiaria da soggetti pubblici e privati che - nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità - assicurino tramite l'utilizzo delle risorse una migliore erogazione e resa del servizio in luogo dell'Ente.

ART. 4 – Ammissibilità

1. Possono essere ammesse a contributo le attività - ricadenti nelle finalità e nelle forme di sussidiarietà di cui al precedente articolo - promosse, organizzate ed esplicate dai destinatari

indicati all'Art. 1 comma 2, che operano senza fini di lucro a favore della comunità provinciale e nell'ambito del territorio dell'Ente.

2. Sono ritenuti ammissibili, fatte salve le limitazioni di cui al successivo art. 5, le contribuzioni ad enti ed associazioni che erogano servizi pubblici a tutela di diritti costituzionalmente garantiti o riconosciuti (diritto allo studio, tutela dell'infanzia, minori a rischio, ovvero norme a favore delle fasce deboli, di soggetti con disabilità e/o a rischio emarginazione ed esclusione sociale [etc.](#)).

3. Sono ugualmente ammissibili sovvenzioni per attività di rilevante interesse provinciale dirette alla valorizzazione delle caratteristiche peculiari del territorio.

ART. 5 – Limiti di ammissibilità determinati per legge o regolamento

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 9 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, non sono ammissibili erogazioni che sotto qualsiasi forma o modalità possano essere ricondotte alla fattispecie della sponsorizzazione, mirate alla promozione - anche indiretta o latente - dell'immagine dell'Ente e da cui derivino comunque effetti di ritorno ad essa assimilabili.

2. Allo stesso Ente non può essere riconosciuto più di un contributo annuo per il sostegno dell'attività svolta.

3. Per finalità di cui all'art. 4 comma 2 sono tassativamente esclusi contributi individuali non rientrando tra le competenze dell'Ente i servizi alla persona.

4. Sono altresì escluse tutte le forme di contribuzione che possano prefigurare violazione della legge 2 maggio 1974, n. 155, dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni sul finanziamento ai partiti.

ART. 6 – Destinatari delle provvidenze

1. Le provvidenze o sovvenzioni possono essere erogate a favore dei soggetti aventi i requisiti generali e le caratteristiche di cui all'art. 4 comma 1, i cui legali rappresentanti si trovino nelle condizioni di affidabilità e siano in possesso delle certificazioni giudiziarie in materia civile e penale, purché:

- a)** la costituzione deve risultare da atto approvato almeno sei mesi prima della richiesta di accesso alla provvidenza;
- b)** perseguano per statuto, attraverso le attività per cui richiedono il contributo, finalità di interesse generale ricadenti nelle funzioni e competenze istituzionali dell'Ente Provincia;
- c)** presentino specifica e dettagliata idea progettuale dell'iniziativa da sviluppare e relativo preventivo analitico dei costi da sostenere;
- d)** dichiarino di non aver presentato per la medesima iniziativa all'Amministrazione Provinciale analoga richiesta di contributo, ovvero non abbiano già usufruito per l'anno in corso di alcuna provvidenza annuale o straordinaria;
- e)** accettino il divieto di cumulo tra contributi annuali e straordinari - forme tra di loro alternative ed incompatibili - e si impegnino a non richiedere più di un contributo annuo anche per iniziative aventi carattere e natura diversa;
- f)** rendano note eventuali altre fonti di finanziamento pubbliche e private
- g)** dichiarino di sottoporsi in qualsiasi momento al controllo dell'Ente sull'utilizzo e la destinazione dei finanziamenti percepiti e di conformarsi alle disposizioni sulla presentazione del conto consuntivo e della documentazione finale a pena di decadenza dal beneficio.

ART. 7 – Annualità e modalità di erogazione

1. L'erogazione delle provvidenze annuali di cui ai precedenti articoli viene effettuata con un unico provvedimento complessivo, previa approvazione del piano di riparto, da adottarsi prima dell'approvazione del bilancio di previsione per il nuovo esercizio finanziario.

L'erogazione delle provvidenze è disposta nel seguente modo:

a) contributi per le attività annuali

- il 50%: entro 30 gg. dalla data di concessione del contributo;
- la residua parte: a presentazione di relazione consuntiva dell'attività, con l'indicazione delle entrate e delle spese debitamente documentate, accompagnata dal rendiconto della destinazione del contributo provinciale;

b) contributi straordinari per attività specifiche e/o iniziative: a presentazione del rendiconto e di relazione consuntiva sull'attività, sui risultati conseguiti, sulle spese sostenute debitamente documentate e delle entrate realizzate.

2. In casi particolari, per i contributi di cui alla lettera b) è consentita la possibilità di erogare in anticipazione fino al 100% dell'ammontare concesso se specificamente richiesto, motivato nella domanda e deliberato nel provvedimento di concessione.

3. La corresponsione dei benefici è subordinata alla presentazione della documentazione di cui ai precedenti punti a) per la quota definita **residua parte**, e b) e, in ogni caso, non potrà essere superiore all'assegnazione iniziale delle risorse e comunque proporzionale alle spese effettivamente sostenute a proprio carico in relazione alla percentuale d'intervento della Provincia.

4. I destinatari delle provvidenze di cui all'art. 6 sono tenuti a presentare, entro tre mesi dalla conclusione degli eventi finanziati, la documentazione richiesta dagli Uffici a consuntivo delle attività e - per i contributi ordinari - comunque prima del 1° settembre dell'anno successivo, data di emanazione del nuovo avviso pubblico.

ART. 8 – Procedure di ammissione ai contributi annuali

1. Per l'assegnazione delle provvidenze annuali i Dirigenti provinciali, con riferimento agli indirizzi generali stabiliti dal presente regolamento ovvero ad altre più specifiche direttive, provvedono ad emettere un Avviso Pubblico entro il 1° settembre dell'anno precedente, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche - da pubblicarsi sull'Albo on line della Provincia e sul sito web istituzionale.

2. All'Avviso pubblico deve essere data anche adeguata pubblicità utilizzando ogni canale mediatico che tenga conto dei target di riferimento.

3. I soggetti pubblici e privati per accedere alle provvidenze devono presentare apposita richiesta indirizzata all'Ente nei termini previsti dall' Avviso Pubblico e con le modalità previste dal presente regolamento.

4. Le richieste, presentate su apposito formulario pubblicato sul sito web della Provincia, devono essere corredate dallo statuto dell'ente, dall'ultimo conto consuntivo, eventualmente dal bilancio preventivo, e dal programma di attività previsto per l'anno successivo.

ART. 9– Presentazione, istruttoria, e piani di riparto

1. Le domande di concessione dei contributi riferite all'attività annuale per l'esercizio finanziario successivo devono essere redatte in forma scritta, sottoscritte dal legale rappresentante, a pena d'inammissibilità, devono pervenire alla Provincia di Reggio Calabria - Settore AA.GG. e Istituzionali/URP/ Partecipate - entro il 1° ottobre di ciascun anno, sulla base di prestampati e moduli scaricabili on line dal sito istituzionale.

2. Entro il 15 ottobre successivo, le richieste di contributo per il **nuovo anno**, raccolte ed esaminate preliminarmente sotto l'aspetto dei requisiti generali di cui agli artt. 4 e 5 del presente Regolamento dal Settore AA.GG. e Istituzionali/URP/ Partecipate, sono assegnate per l'istruttoria ai Settori competenti per materia, secondo l'oggetto e le finalità dell'iniziativa per cui è richiesto il contributo.

3. A conclusione dell'istruttoria, previo accertamento dell'ammissibilità e del possesso dei requisiti formali e sostanziali dei richiedenti, il dirigente è tenuto a motivare la concessione nel provvedimento di proposta del contributo o nel Piano di riparto (computando una quota di riserva finanziaria del 30% per contributi straordinari), evidenziando la sussistenza dei presupposti delle finalità pubbliche, coerenti con le funzioni di competenza proprie dell'Ente, da esercitarsi in forma sussidiaria, sotto l'aspetto dell'efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte di resa del servizio.

4. I singoli Settori provvedono agli adempimenti di loro competenza con la presentazione della deliberazione di approvazione del piano di riparto contenente l'elenco delle concessioni o dei dinieghi dei contributi annuali - assicurando il rispetto del termine di 60 giorni dalla ricezione delle domande - comunque prima della scadenza dei termini di approvazione del Bilancio di previsione.

5. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, tenuto conto delle risorse disponibili e dei criteri indicati nell'art. 20 del presente regolamento, approva il piano di riparto, determina l'importo del contributo da assegnare ai richiedenti per le attività e gli interventi ammessi a finanziamento ed indica i soggetti non ammessi a finanziamento e la relativa motivazione. Nel Piano di riparto, una quota non superiore al 30% delle risorse disponibili sono destinate ai contributi per attività straordinarie. Spetta ai dirigenti dei settori competenti la conseguente determinazione ad impegnare la relativa spesa.

6. Tutti i procedimenti, sottoposti ai termini della L. 69/2009 sulla conclusione dei procedimenti amministrativi, devono obbligatoriamente concludersi entro il termine di 60 giorni dalla ricezione.

7. Le pratiche istituite rispetto all'ammissibilità, siano esse relative a contributi ordinari che straordinari, devono essere preventivamente trasmesse alle Commissioni competenti per materia in modo da garantire alla Commissione competente per materia la possibilità di conoscere preventivamente le richieste avanzate.

ART. 10 – Criteri di concessione

1. I Dirigenti Provinciali, in base alle risorse disponibili, al numero delle domande ammissibili e alle proposte presentate dalle unità organizzative competenti per materia e conduzione dell'istruttoria, predispongono il piano di riparto con riferimento ai seguenti criteri generali:

a) per le attività annuali

- assenza di fini di lucro negli scopi statutari;
- utilità, importanza, rilievo civile sociale, e culturale delle finalità statutarie e dell'attività svolta;
- coincidenza dell'attività con interessi generali o diffusi nella comunità provinciale;
- incidenza del volontariato nell'attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
- rilevanza territoriale dell'attività;

b) per attività specifiche e singole iniziative (straordinarie)

- assenza di fini di lucro negli scopi statutari;
- rilevanza e significatività delle specifiche attività ed iniziative in relazione alla loro utilità sociale e all'ampiezza e qualità degli interessi diffusi coinvolti nel campo sociale, civile, solidaristico-umanitario, culturale, ambientalistico e naturalistico;
- conformità con i programmi e gli obiettivi generali e settoriali della Provincia;
- valenza e ripercussione territoriale;
- entità dell'autofinanziamento acquisito attraverso l'organizzazione delle iniziative e attività non a carattere solidaristico e assistenziale;
- riconoscimento e compartecipazione all'iniziativa anche di altri soggetti pubblici e/o Enti territoriali tramite cofinanziamento delle attività;
- entità di altri cofinanziamenti di provenienza pubblica e privata.

2. La partecipazione della Provincia in qualità di promotore o di associato all'ente richiedente costituisce condizione di particolare rilievo e di preferenza nella concessione delle provvidenze.

4. Per lo stesso soggetto e per il medesimo anno le provvidenze a favore delle attività annuali e specifiche e quelle a sostegno di singole iniziative sono, di norma, tra loro alternative.

CAPO III INIZIATIVE SPECIFICHE

ART. 11 – Criteri supplementari per l'assegnazione di contributi straordinari

1. La Provincia interviene finanziariamente a sostegno di iniziative che fanno riferimento alle finalità istituzionali dell'Ente meritevoli di considerazione.

2. Nell'ambito della quota disponibile, pari al 30% delle risorse complessive, la Provincia può prendere in considerazione richieste per contributi straordinari, per le finalità ed ai sensi degli articoli precedenti, relativi a specifiche attività occasionali, eccezionali e non programmabili, purché:

a) le iniziative si svolgano in ambito territoriale provinciale;

b) le stesse rispondano ad interessi precipui della Comunità provinciale oppure che risultino di prestigio nell'ambito delle finalità dell'Ente;

c) in esse la Provincia sia direttamente o indirettamente coinvolta per finalità statutarie;

d) la richiesta di contributo pervenga alla Provincia, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo promotore, almeno due mesi prima dello svolgimento dell'iniziativa;

e) la domanda sia corredata del programma e del preventivo di spesa.

In tal caso il Settore ricevente osserverà l'ordine cronologico di arrivo per l'istruttoria, l'ammissibilità e l'eventuale proposta di concessione, da formalizzare con singolo provvedimento presentato alla Giunta.

ART. 12 – Modalità ed ulteriori condizioni

1. Sulla proposta del Dirigente del Settore la Giunta provinciale stabilisce, di volta in volta, se aderire alla richiesta, tenendo conto del significato e dell'importanza dell'iniziativa.

2. Nel caso in cui le richieste siano più di una o superiori alle somme disponibili per il sovvenzionamento, la Giunta potrà motivatamente, in relazione all'entità dei fondi a disposizione, privilegiare determinati tipi di attività, avuto riguardo a problematiche che risultano nel momento contingente all'attenzione della pubblica amministrazione.

3. Ai fini dell'erogazione della somma si dovrà tenere conto di eventuali contributi già concessi da altri Enti pubblici (Stato, Regione, Comune, ecc.), ovvero richiesti come cofinanziamento o compartecipazione. In tale caso l'entità del contributo sarà ragguagliata a quella eventuale degli altri Enti, e/o in rapporto alla disponibilità esistente.

ART. 13 – Modulistica e norme sulla trasparenza – Albo dei beneficiari

1. Ciascun Settore predispone ed aggiorna, in conformità a quanto previsto dai precedenti articoli, la modulistica relativa alla presentazione delle domande di concessione dei contributi. Tali moduli, unitamente alle informazioni utili circa le modalità ed i tempi di presentazione delle domande, sono posti a disposizione del pubblico con idonei mezzi, anche telematici, in apposita sezione sul sito istituzionale dell'Ente, al fine di renderne agevole il reperimento.

2. I moduli di richiesta dovranno prevedere l'inoltro al Settore AA.GG. e Istituzionali/URP/ Partecipate come primo intestatario e la specificazione dell'ambito di attività settoriali a cui si riferiscono.

3. Sotto la responsabilità del Settore Economico finanziario- Provveditorato -Servizio Economico del Personale è tenuto l'Albo dei Beneficiari delle provvidenze di natura economica, di cui al DPR 7 aprile 2000, n. 118, aggiornato periodicamente ed inserito sul sito internet dell'Ente. A tal fine, ciascun Dirigente, in relazione alle determinazioni adottate per l'erogazione di contributi, provvede ad inviare con immediatezza in modalità telematica i dati completi relativi ai beneficiari, alle attività, all'entità dei contributi erogati al fine di consentire l'aggiornamento continuo e sistematico dell'Albo.

ART. 14 – Termine per la concessione dei contributi e comunicazioni ai richiedenti

1. La deliberazione di approvazione del piano di riparto contenente l'elenco delle concessioni o dei dinieghi dei contributi annuali deve essere adottata entro 60 giorni dalla ricezione delle domande, e comunque prima della scadenza dei termini di approvazione del Bilancio di previsione.

2. Il termine di cui al comma precedente non è soggetto a sospensione o deroghe essendo comprensivo del termine di 15 giorni per eventuali informazioni, chiarimenti od integrazioni della domanda o della documentazione allegata richieste dai dirigenti in fase di istruttoria.

3. Entro 15 gg. dalla adozione della deliberazione che approva il piano di riparto, i dirigenti responsabili danno comunicazione al richiedente del relativo esito, secondo le modalità previste ed indicate dallo stesso nel modulo di richiesta di cui all'art. 13 del presente regolamento

ART. 15 – Erogazione dei contributi

1. L'erogazione dei contributi è effettuata previo accertamento della realizzazione delle attività e/o delle iniziative per cui il contributo è stato concesso e presentazione, da parte del soggetto beneficiario, del rendiconto economico, in forma analitica, con allegate in originale o in copia conforme le eventuali fatture o documenti giustificativi delle singole spese sostenute per lo svolgimento dell'attività e/o iniziativa, corredate da dichiarazione del beneficiario che attesta la veridicità del rendiconto.

2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari la Provincia si conforma alle norme di cui agli artt. 3 e 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, alla cui scrupolosa osservanza sono soggetti gli Uffici dell'Ente ed i richiedenti, a pena di nullità e fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste per i soggetti inadempienti.

3. L'erogazione dei contributi – nel rispetto delle modalità di cui ai precedenti artt. 10 e 12 - è effettuata previo accertamento della realizzazione delle attività e/o delle iniziative per cui il contributo è stato concesso e presentazione, da parte del soggetto beneficiario, del rendiconto economico delle medesime attività e/o iniziative.

3. Nel rendiconto economico, debitamente sottoscritto dal richiedente, deve essere riportato, in modo analitico, l'ammontare delle singole spese sostenute per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività e/o dell'iniziativa, corredate dai documenti fiscalmente validi come fatture quietanzate, bollettini postali, bonifici bancari o postali, assegni circolari non trasferibili con dichiarazione di incasso da parte del dell'Ente ricevente in caso di acquisto di beni o servizi ammessi a contribuzione; l'ammontare e la provenienza delle entrate con cui l'iniziativa è stata finanziata; i materiali, i beni mobili ed immobili e le prestazioni diverse dal denaro forniti direttamente dal beneficiario del contributo o messi gratuitamente a sua disposizione da parte di altri soggetti pubblici o privati.

ART. 16 - Decadenza

1. I soggetti assegnatari delle provvidenze, di cui al presente regolamento, decadono dal diritto di ottenerle ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a.** non sia stata realizzata l'iniziativa o svolta l'attività per la quale la provvidenza era stata assegnata;
- b.** non venga presentato il consuntivo nel termine richiesto;
- c.** siano intervenute sostanziali modifiche del programma, non concordate preventivamente con la Provincia;

2. L'accertamento delle realizzazioni in forma parziale comporta la rideterminazione dell'assegnazione.

3. Al recupero delle somme erogate si provvede nelle forme di legge.

ART. 17 - Divieti

In applicazione dell'art. 95 del DPR 30 marzo 1957, n. 361, nel periodo che precede la data fissata per le elezioni e fino al termine delle operazioni relative alle consultazioni elettorali, è fatto divieto di concessioni, sovvenzioni ed elargizioni, a qualsiasi titolo e per qualsiasi causale in favore di singoli cittadini e di enti pubblici e privati.

ART. 18 – Abrogazione

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il "*Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati*" approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 65 del 22 settembre 2012 .

ART. 19 – Norma transitoria

Per l'anno in corso si procederà, a cura dei Dirigenti competenti, all'adeguamento entro 30 giorni dei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, in deroga ai termini fissati dal presente regolamento.

ART. 20 Entrata in vigore

La deliberazione di approvazione del presente Regolamento acquista esecutività decorsi giorni 15 dalla pubblicazione all'Albo on line della Provincia, ed il presente regolamento entra in vigore decorsi ulteriori 15 giorni da tale pubblicazione, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto provinciale.
